

# ***GUIDA AI CONTRIBUTI SCOLASTICI. TUTTO SU CONTRIBUTO VOLONTARIO E TASSE ERARIALI. COME NON PAGARE IL CONTRIBUTO VOLONTARIO***

## **Le novità della Circolare n. 312/12**

Pare impossibile, ma con due snelle pagine su "Contributi scolastici delle famiglie" il **Ministero dell'Istruzione** ha fatto piazza pulita di tante prassi poco trasparenti attuate da scuole di tutta Italia e **ha riconfermato, punto per punto, ciò che noi sosteniamo da anni**: che il contributo delle famiglie è volontario e non obbligatorio; che è detraibile; che va usato con trasparenza; che i genitori possono finalizzare il loro contributo; che non ci si possono pagare le spese amministrative.

**Purtroppo sui viaggi d'istruzione** (e non 'gite scolastiche') quali ampliamento dell'offerta formativa e perciò **detraibili, ancora non ci si intende**. Ma noi ovviamente non demordiamo, così come continueremo a visionare i bilanci che ci verranno inviati e a fare consulenza ai genitori, per far sì che queste indicazioni vengano effettivamente attuate nelle scuole.

Altro aspetto non di poco conto, è che la Circolare prevede che le scuole debbano rendicontare l'utilizzo del contributo volontario e che le famiglie possano finalizzarne l'uso a progetti specifici, **ma non si parla di consultare i genitori per stilare criteri e priorità di utilizzo**.

## **Quali sono le leggi e/o i documenti che affermano la volontarietà del contributo scolastico?**

Sono molti i documenti ufficiali che permettono di accertare la volontarietà del contributo scolastico. Ecco i principali:

- Circolare Lucrezia Stellacci - Capo Dipartimento Miur - 20 Marzo 2012
- Lettera di Giovanni Biondi - Capo Dipartimento Miur - 28 Aprile 2011
- Intervento ufficiale del 22 Gennaio 2011 del Ministero della Pubblica Istruzione
- Pagina domande frequenti dell'Ufficio Relazioni con il pubblico del Ministero della Pubblica Istruzione;
- Testo Unico (DLgs 297/1994) art. 200 - Tasse scolastiche e casi di dispensa
- Parere dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna
- Intervista a Giorgio Rembado, capo del sindacato dei presidi

## **Cosa sono obbligato a pagare?**

Gli studenti che abbiamo adempiuto all'obbligo scolastico sono obbligati a versare le cosiddette **tasse scolastiche**. L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 d.lgs 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo: **di iscrizione, di frequenza, di**

## **esame e di rilascio di diploma.**

**Tassa di iscrizione:** E' esigibile all'atto dell'iscrizione ad un dato corso di studi secondari, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.

**Tassa di frequenza:** deve essere corrisposta ogni anno. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido, in caso di trasferimento di uno studente da istituto statale al altro statale, dalla nuova scuola. Costo 15,13 euro.

**Tassa di esame:** Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro.

**Tassa di diploma:** La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Costo euro 15,13.

## **Contributo volontario: cosa è**

Il contributo volontario dei genitori ha radici antiche, quando alcuni Regi Decreti, tuttora vigenti, stabilirono che le scuole dotate di personalità giuridica potevano chiedere un contributo ai genitori per le spese di laboratorio.

A memoria nostra è sempre accaduto che le scuole –anche quelle non dotate di personalità giuridica- chiedessero un contributo alle famiglie, giustificandolo con spese varie sostenute a favore dell'alunno (cartellino di riconoscimento, libretto delle assenze, assicurazione ecc.) e in genere glissando sul fatto che tale contributo era del tutto volontario.

L'attuale normativa legittima in pieno questa prassi, stabilendo che *“la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura, poste a carico degli alunni, è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali”* e che (art. 9 del Regolamento di contabilità per le scuole dell'autonomia, D.I. 1.2.2001 n. 44) *“Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità”* (art. 16 del Regolamento dell'autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275).

**È buona pratica che le scuole al momento delle iscrizioni chiedano ai genitori un contributo per le spese di didattica per l'anno successivo** (cartoncini, pennarelli, dotazioni informatiche, contratti con esperti; un po' meno bene: fotocopie), ma questo deve avvenire con la massima trasparenza.

## **Si può fare a meno di pagarlo?**

**È vero che è obbligatorio solo alle superiori?**

In anni recenti le cronache hanno riferito di presidi che si sono rifiutati di consegnare la pagella a chi non aveva pagato, ma si è trattato di un abuso.

Occorre fare chiarezza: **sono obbligatori soltanto 1) il premio per l'assicurazione e 2) le tasse e i contributi richiesti per la frequenza delle classi 4a e 5a superiore**, in virtù dell'attuale normativa sull'obbligo scolastico. Per il resto i Consigli di circolo e di istituto possono dare solo indicazioni e ciascuna famiglia è libera di pagare di più (succede) e anche di meno.

È bene precisare che per le ultime due classi delle superiori le tasse scolastiche sono a beneficio dello Stato (€ 6,04 per la tassa di iscrizione, € 15,13 per le tasse di frequenza e di ritiro diplomi), mentre l'entità dei contributi è fissata dai singoli Consigli di istituto e può variare di molto da una scuola all'altra e soprattutto da un comune all'altro.

I genitori che desiderano incidere sugli importi consigliati o fissati dalla scuola devono rivolgersi ai genitori eletti in Consiglio e in particolare al Presidente.

### **Contributo genitori e cassa scolastica**

Spesso i genitori fanno confusione fra il contributo che versano alla scuola all'atto dell'iscrizione e quello che invece affidano al rappresentante di classe (la cosiddetta cassa scolastica).

Va detto che la cassa scolastica viene spesso utilizzata per finalità vietate dalle leggi di contabilità di Stato, ossia per l'acquisto di beni al di fuori del bilancio ufficiale della scuola (la cosiddetta "gestione fuori bilancio"). Ovviamente non c'è nulla di male se le mamme si accordano per fare un dono alla scuola, però se si tratta di un dono di una certa entità questo deve risultare da una comunicazione scritta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di circolo o di istituto. Inoltre è del tutto inopportuno consegnare al rappresentante di classe la lista del materiale da acquistare.

### **Il patto scuola-famiglia**

Ormai è dimostrato che sono proprio le scuole che dialogano più apertamente con le famiglie a ottenere la più alta adesione alle richieste di fondi. La scuola è tenuta a rendere conto in Consiglio di istituto e nei Consigli di classe -e se possibile anche sul sito internet della scuola- su come sono stati utilizzati i finanziamenti delle famiglie. Deve poi **ascoltare il parere dei genitori su come utilizzare i fondi raccolti**, visto che ormai da tempo sono proprio le famiglie i principali sponsor delle scuole.

Così facendo la scuola si garantirà entrate sufficienti per ampliare l'offerta formativa e **consentirà alle famiglie di detrarre il loro contributo dalla dichiarazione dei redditi**.

### **Erogazioni liberali e detraibilità**

La legge 2 aprile 2007, n. 40 ammette la detraibilità delle "erogazioni liberali a favore degli istituti

scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari (...) finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa". **Ma se la scuola utilizza quei fondi per gli stipendi o per le spese di pulizia la detrazione non spetta più.**

Ecco cosa dice l'Agenzia per le Entrate: "A partire dal 2007 **sono detraibili dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici** di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

**La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale** ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico.

**Per le imprese**, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2007, **è prevista la possibilità di dedurre** le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui".

### **Cosa può fare il Consiglio d'istituto**

Anche prima della Circolare n. 312/12, vi sono prese di posizione del Ministero e una casistica di rilievi da parte dei Revisori dei conti sul fatto che non è legittimo utilizzare il contributo dei genitori per le spese di funzionamento. Ci sono scuole che si attengono da sempre a questo criterio di corretto utilizzo delle risorse, altre che invece motivano con le difficoltà di bilancio e comunque una normativa specifica non c'è, per cui è comunque auspicabile che i Consigli di circolo e di istituto di tutte le scuole, se non lo hanno ancora fatto, chiedano la puntuale applicazione della Circolare 312 o, meglio ancora, deliberino che **il contributo volontario deve essere destinato unicamente all'ampliamento dell'offerta formativa.**

Il Consiglio può anche stabilire una quota omnicomprensiva per tutto l'anno scolastico, con la quale pagare l'assicurazione e finanziare tutte le attività formative, comprese le gite (beninteso, il Consiglio dà solo un'indicazione, che può essere raccolta volontariamente dalle famiglie, perché solo la quota assicurativa è dovuta). In questo modo il contributo potrà essere integralmente detratto dai genitori, senza distinzioni fra contributo volontario e, ad esempio, viaggi d'istruzione.

Alcune Agenzie delle Entrate obiettano infatti che non si può parlare di erogazione liberale quando c'è una prestazione corrispettiva (es: assicurazione, gite) e che quindi la detrazione non spetta. Se invece è il Consiglio a stabilire il modo migliore per soddisfare il fabbisogno formativo di tutti gli alunni viene a mancare la diretta corrispondenza contributo-prestazione e le famiglie possono detrarre tutto ciò che hanno versato.

## 1) Chi paga l'assicurazione degli alunni?

*A fronte della richiesta da parte del Consiglio d'Istituto, vorrei sapere a chi spetta legalmente il pagamento dell'assicurazione per responsabilità civile e infortuni. Mi scuso se la domanda può sembrare banale ma, stranamente, non riesco a trovare legislazione chiara in merito.*

L'assicurazione degli alunni al limite non sarebbe obbligatoria (ed è per questo forse che non ha trovato riscontri normativi) a patto però che questi non si muovessero mai dal banco, perché qualsiasi attività extra potrebbe configurare responsabilità sia a carico della scuola (*culpa in vigilando*) che dei genitori (*culpa in educando*) tali da sconsigliare una simile omissione. E' da sempre consuetudine che il contratto sia stipulato dalla scuola e pagato dai genitori (un tempo era lo stesso Ministero a indicare la società assicuratrice), e si tratta per questo di un contratto improprio, mai messo però in discussione in quanto non gioverebbe a nessuno: né ai genitori che singolarmente pagherebbero moltissimo di più, né alle società assicuratrici che perderebbero clienti, né alle scuole che resterebbero esposte ad onerose azioni giudiziarie.

Un buon contratto di assicurazione prevede sia infortuni che responsabilità civile a carico degli alunni per tutte le attività previste dal POF (anche esterne alla scuola); contempla altresì rimborsi per tutte le spese sostenute a un costo medio che si aggira intorno ai 7-8 euro annui.

Da tenere presente che è espressamente vietato che venga posto a carico dei genitori il premio di assicurazione per la responsabilità civile della scuola e del suo personale.

Come Associazione riteniamo che la quota assicurativa sia un investimento ben speso, che tutela soprattutto gli alunni e le loro famiglie nel momento in cui sono esposti a particolari difficoltà. Né ci sembra in alcun modo preferibile che ciascuno debba provvedere in proprio, con costi enormemente più alti per le famiglie.

E' suo diritto ottenere una copia del contratto di assicurazione e chiedere ai genitori eletti in Consiglio di Istituto di adeguare se necessario le clausole di tutela. A volte basta qualche decina di centesimi in più per avere la certezza di essere assistiti e rimborsati in toto in caso di bisogno.

## 2) Detrarre le spese scolastiche

*È vero che è possibile detrarre le spese scolastiche dalle tasse?*

A partire dal 2007 è possibile detrarre alcune spese, in particolare quelle per l'attuazione del Piano dell'offerta formativa (e qui possono rientrare spese varie, contributi genitori ecc.) a patto che siano debitamente documentate. Ecco cosa dice l'Agenzia per le Entrate:

“A partire dal 2007 sono detraibili dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno

effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”.

### **3) PC in dono esentasse**

*La Ditta in cui lavoro ha sostituito tutti i computer e io vorrei farli donare alla scuola di mio figlio. Cosa occorre fare?*

In primo luogo conviene parlare con il Dirigente scolastico o con qualche insegnante per verificare che la scuola sia interessata e per concordare tempi e modi di consegna. Occorre una lettera della Ditta in cui si dichiara la volontà di effettuare la donazione, che poi sarà accettata formalmente dal Consiglio d'Istituto. La Ditta non solo riceve i ringraziamenti della scuola, ma può anche detrarre il valore dichiarato dei beni dal reddito d'impresa.

“Per i titolari di reddito di impresa (o di lavoro autonomo) non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'attività e, pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze patrimoniali, le cessioni gratuite di dotazioni informatiche e di prodotti editoriali non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione a favore di:

- enti locali
- istituti di prevenzione e pena
- **istituzioni scolastiche**
- orfanotrofi
- enti religiosi.

Si considerano non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione quei beni che:

- non sono più in distribuzione
- presentano difetti e vizi di produzione tali da renderli non idonei all'immissione sul mercato
- per la loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze del cedente.

Sono i prodotti realizzati su carta (compresi i libri) o su supporto informatico, destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d'informazioni presso il pubblico con ogni mezzo. Sono esclusi i prodotti discografici o cinematografici.

### **Quali sono i prodotti editoriali e le dotazioni interessati all'agevolazione**

#### **PRODOTTI EDITORIALI**

Sono i prodotti realizzati su carta (compresi i libri) o su supporto informatico, destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d'informazioni presso il pubblico con ogni mezzo. Sono esclusi i prodotti discografici o cinematografici.

#### **DOTAZIONI INFORMATICHE**

Si tratta delle componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni”.

#### 4) Carta e sapone: chi paga?

*L'argomento che vorrei proporre può sembrare marginale rispetto ai problemi della scuola ma riguarda comunque una questione che si pone giornalmente all'attenzione dei genitori ed è fonte di molte proteste. Nelle nostre scuole c'è una endemica carenza di sapone per lavarsi le mani e carta per asciugarsi. Chi deve provvedere? La scuola o il comune, oppure noi genitori?*

Queste spese sarebbero teoricamente a carico dell'ente locale, che però si regola diversamente a seconda dei casi: può fornire il materiale, dare i fondi alla scuola perché provveda ecc.

Di fatto la scuola, a scampo di fenomeni come ad esempio la contaminazione da salmonella, e anche per mettersi al riparo di sanzioni da parte della ASL in caso di sopralluogo ispettivo, dovrebbe comunque provvedere alla fornitura del materiale necessario (bagni funzionanti, sapone, carta o altro per asciugarsi).

#### 5) Cassa scolastica

*E' mio compito provvedere a raccogliere soldi e provvedere a pagare i relativi bollettini? E' "illegale" domandare, se i genitori sono d'accordo, di avere in anticipo 50 euro che a breve dovrò impegnare per le necessità della classe?*

È invalso l'uso della cassa scolastica, che pure è vietata trattandosi per la scuola di una gestione fuori bilancio. Sinceramente 50 euro non sono pochi, specie per una prima elementare, e Lei si è preso una bella responsabilità a raccogliarli (se li perdesse dovrebbe quanto meno rifondere i danni), però se i genitori glieli hanno dati liberamente non c'è nulla di illegale, anzi può far risparmiare a ciascuno il tempo e la spesa di fare un versamento postale.

In allegato può trovare una scheda di sintesi su quanto prevede la normativa per i consigli di classe: nulla che parli di soldi, raccolte o bollettini, e il regalo alle maestre è vietatissimo...

#### ...ancora cassa scolastica

*Mia nipote frequenta la classe 5a elementare. A Novembre nella sua classe sono stati chiesti € 18,00 per la gita scolastica prevista in Aprile. In questo periodo alle famiglie arrivano generalmente i bollettini per pagare i primi due mesi di mensa e l'intera quota di trasporto scolastico; c'è la cassa scolastica, c'è l'assicurazione e le famiglie hanno appena finito di acquistare il materiale (scottex, risme di carta, quadernoni, matite, pennarelli ecc.). Sempre in novembre sono stati chiesti € 16,50 per due testi classici, altri € 3,00 per un libro di inglese e altri 2 euro per fotocopie. In conclusione dopo due mesi di scuola questa classe, senza contare pulmino*

*e mensa, ha già pagato circa € 50,00. Vorrei sapere lei cosa ne pensa. Vorrei anche sapere se l'insegnante può fare acquistare i libri se non ottiene l'adesione da parte di tutti i genitori.*

In effetti 50 euro in due mesi sono veramente troppi. Più che la gita, che fa parte della programmazione didattica e poi è sempre una bella occasione per i nostri figli per socializzare e imparare divertendosi, pare eccessiva e fuori luogo la richiesta di 16,50 euro per i testi letterari. Non si dovrebbero mai effettuare attività a spese delle famiglie se non c'è l'unanimità.

A ben guardare i libri per le elementari dovrebbero essere gratuiti e se si può trovare accettabile la spesa di 3 euro per un libro di inglese (ma non ne hanno già uno in dotazione?) sembra un'esagerazione far studiare i classici a pagamento in quinta elementare. Anche i tempi per il pagamento della gita sembrano un po' anticipati.

Come sempre però il consiglio è quello di porre la questione con diplomazia, coinvolgendo i rappresentanti dei genitori e chiedendo una razionalizzazione delle spese. Un ottimo sistema può essere quello di chiedere al Consiglio di Circolo di amministrare il contributo volontario dei genitori in modo da coprire le esigenze delle singole classi e senza gravare troppo sulle famiglie.

## **6) Passaggio di consegne**

*Ho letto sul Regolamento contabile (Decreto Interministeriale n. 44/2001) che io, come Presidente del Consiglio di Istituto, devo presenziare al passaggio di consegne fra il Direttore amministrativo uscente e il Direttore che gli subentra. La Dirigente mi ha detto che si tratta solo di una formalità e di non preoccuparmi. Può darmi un parere?*

Una recente Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (prot. n. 0109687 del 18 settembre 2008) ha richiamato alla corretta applicazione dell'art. 24, comma 8 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, là dove dice che "Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di Istituto". A questo proposito la Ragioneria ha fatto presente che la mancata formalizzazione del passaggio di consegne tra i consegnatari, ossia fra i Direttori s.g.a., può dar luogo ad ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile.

Ha quindi redatto un promemoria per i Revisori dei conti, i quali sono incaricati di accertare l'avvenuto passaggio di consegne e la corretta applicazione della procedura. Lei pertanto è pienamente legittimato a chiedere conto di quanto è stato fatto, nonché a visionare il verbale, visto che si possono configurare responsabilità anche nei suoi confronti.

## **7) Libri di testo gratuiti nella scuola primaria**

*Mio figlio quest'anno frequenterà la 3<sup>a</sup> elementare. Poiché frequenta una scuola fuori dal comune di residenza, per i primi 2 anni ho dovuto pagare i libri di testo. Ho provato a fare richiesta di rimborso all'Ufficio scuola del mio comune, senza però avere risposta. Vorrei sapere se abbiamo*

*diritto anche noi ad avere i libri in maniera gratuita o se dovremo continuare a pagarli.*

Il testo unico sulla scuola (DLgs 297/94) non fa distinzione fra bambini residenti e non. Occorre fare riferimento alla legge della propria regione per verificare in che modo è stato affrontato il problema dei bambini non residenti. Può essere opportuno rivolgersi all'Ufficio Scuola del proprio Comune e anche quello della scuola frequentata e sentire le loro motivazioni.

#### **Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo**

*1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale...*

### **8) Detrarre tasse e testi scolastici**

*Sono detraibili le spese sostenute per i libri scolastici? Ho fatto regolari fatture all'atto d'acquisto in quanto la spesa quest'anno è stata importante avendo due figli e non avendo diritto ad alcuna sovvenzione nonostante mio figlio maggiore si sia licenziato dalla scuola media con il massimo! Ho dovuto pagare anche il contributo scolastico di 50 euro!*

I testi scolastici non sono previsti fra le detrazioni. Se ne parlò alcuni anni fa ma poi non ne fu fatto niente. Il contributo è volontario e può essere pagato nella misura che il genitore ritiene opportuna. Per le tasse scolastiche (dovute dal quarto anno delle superiori) è prevista una riduzione per merito; in certe scuole è prevista una riduzione anche per il contributo dei genitori. Tasse e contributi sonodetraibili, basta conservare le ricevute di versamento.

### **9) Quando il contributo non è 'volontario'**

*In una comunicazione ai genitori il dirigente ha informato che il Consiglio di istituto ha stabilito che, oltre alla quota per la polizza assicurativa relativa all'a.s. prossimo, è dovuto un contributo di € 2,15 a bambino per materiale di cancelleria. Se è scuola dell'obbligo perché imporre tali contributi del tutto non volontari? Quale disposizione legislativa consente o vietata tale richiesta?*

Il contributo è volontario ed è dovuta la sola quota assicurativa. Vista la modestia della richiesta aggiuntiva, non resta che dedurre che, dati i tempi, la scuola ha 'arrotondato' la cifra per far fronte alle inevitabili spese (pagella, cartellino identificativo, registri, comunicazioni alle famiglie, moduli di iscrizione ecc.).

Trattandosi di contributo volontario non esiste normativa specifica, fatta eccezione per la L. 40/2007, la quale dispone che, in caso di erogazione liberale alle scuole statali e paritarie finalizzata a edilizia scolastica, nuove tecnologie e ampliamento dell'offerta formativa, i versamenti documentati possono essere dettratti dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza un'opzione in più, ma che nulla dispone in merito alla sostanza del contributo.

## 10) Destinazione dei contributi scolastici

*Nel corso di un incontro tra assessore, dirigente scolastico e genitori, sono state spiegate alcune voci di spesa fino ad oggi sostenute. Come le spese telefoniche -molto alte- sulle quali non sono state date spiegazioni particolari. Di qui la richiesta: il contributo versato deve essere interamente speso all'interno del plesso frequentato dal figlio del contribuente o la cifra finisce nel calderone dell'istituto che li ripartisce laddove ce n'è bisogno? C'è una normativa precisa a riguardo?*

La destinazione del contributo dipende da una (eventuale) delibera del consiglio di istituto, perché di per sé si tratta di un contributo non vincolato che può essere utilizzato a piacimento, addirittura per pagare i supplenti, come disponeva una circolare ministeriale (9357 del 14.12.2009), poi rettificata con una successiva circolare 'esplicativa' proprio a seguito delle proteste di noi genitori. Recentemente il Ministero ha dichiarato che i contributi dei genitori non possono essere utilizzati per il funzionamento e si spera che tutte le scuole si adeguino.

Occorre fare pressione sui genitori eletti nel consiglio di istituto perché approvino una delibera di finalizzazione dei finanziamenti dei genitori "per attività didattiche", eventualmente vincolandoli al plesso di provenienza. L'ANCI ha chiarito già qualche anno fa che le spese telefoniche sono a carico dei comuni ma i telegrammi di convocazione gravano sulle scuole.

### Se non voglio pagare come posso fare?

Come ampiamente spiegato nei punti precedenti, ogni studente ha diritto ad usufruire dei servizi didattici essenziali senza dover pagare, proprio perché il contributo scolastico volontario dovrebbe essere destinato ad ampliare l'offerta formativa. **Pertanto l'unico contributo che uno studente è tenuto a pagare alla propria scuola è rappresentato dal rimborso delle spese sostenute dalla stessa per conto delle famiglie:** libretto delle giustificazioni, carta per le pagelle (che stanno sparendo in favore del digitale) e polizza assicurativa, sempre che la scuola ne abbia sottoscritta una. Queste voci di spesa non possono superare i 20-25 euro. **Fate quindi presente al Dirigente Scolastico che avete intenzione di pagare alla scuola solo il rimborso di queste spese mediante una lettera inviata con raccomandata A/R.** Nella lettera comunicate le vostre intenzioni di pagare solo la parte del contributo scolastico strettamente obbligatoria, citando documenti e leggi elencati precedentemente, allegandone preferibilmente una copia.